

# Indennità in caso di maternità

## Aventi diritto

**1** Hanno diritto all'indennità di maternità le donne che al momento della nascita del bambino:

- esercitano un'attività lucrativa dipendente;
- esercitano un'attività lucrativa indipendente;
- collaborano nell'azienda appartenente al coniuge, alla famiglia o al convivente e ricevono un salario in contanti;
- sono disoccupate e ricevono già un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione o presentano un periodo di contribuzione sufficiente secondo la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione;
- per malattia, infortunio o invalidità, sono incapaci al lavoro e percepiscono dunque un'indennità giornaliera da parte di un'assicurazione sociale o privata, a condizione che questa indennità sia stata calcolata sulla base di un salario guadagnato in precedenza;
- hanno un contratto di lavoro valido, ma il cui diritto alla continuazione del versamento del salario o al versamento di indennità giornaliera è giunto a termine.

Riguardo la protezione delle lavoratrici in caso di maternità si veda il promemoria del Segretariato di Stato dell'economia, seco: [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch).

## Condizioni di diritto

---

2

Il diritto all'indennità di maternità nasce se l'avente diritto:

- era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge sull'AVS durante i nove mesi immediatamente precedenti la nascita del bambino. In caso di parto prematuro questo periodo è ridotto a:
  - 6 mesi in caso di parto prima del settimo mese di gravidanza;
  - 7 mesi in caso di parto prima dell'ottavo mese di gravidanza;
  - 8 mesi in caso di parto prima del nono mese di gravidanza, e
- durante questo periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi.

Vengono presi in considerazione i periodi d'assicurazione o d'occupazione compiuti in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS. Questi sono attestati mediante il modulo E104, da richiedere presso l'organo d'assicurazione estero competente. Il modulo E104 è disponibile sul sito Internet <http://www.av-s-ai.info/andere/00140/00239/index.html?lang=it>.

## Durata del diritto

---

3

Il diritto inizia il giorno del parto e termina al più tardi dopo

14 settimane o 98 giorni. Se, durante questo periodo, la madre riprende l'attività lucrativa a tempo pieno o parziale oppure decede, il diritto all'indennità si estingue prima.

In caso di degenza ospedaliera prolungata del neonato, la madre può chiedere che l'indennità sia versata soltanto a partire dal giorno in cui il figlio è accolto a casa.

## Importo e tipo di indennità

---

4

L'indennità di maternità è versata come indennità giornaliera ed ammonta all'80 % del reddito medio dell'attività lucrativa percepito prima del parto, ma al massimo a 196 franchi al giorno. Attenzione: prendere un congedo non pagato prima del parto può comportare una riduzione dell'indennità di maternità. L'indennità giornaliera massima è versata a chi

consegue un salario mensile di 7 350 franchi (7 350 franchi x 0,8 / 30 giorni = 196 franchi al giorno) o, nel caso di una lavoratrice indipendente, un reddito annuo di 88 200 franchi (88 200 franchi x 0,8 / 360 giorni = 196 franchi al giorno).

## Concorso di prestazioni di altre assicurazioni sociali con l'indennità di maternità

**5** L'indennità di maternità ha la priorità se al momento del parto sussiste un diritto ad un'indennità giornaliera delle seguenti assicurazioni:

- assicurazione contro la disoccupazione;
- assicurazione invalidità;
- assicurazione contro gli infortuni;
- assicurazione militare, o ad una
- indennità per persone prestanti servizio.

Essa corrisponde almeno all'indennità versata fino a quel momento.

## Richiesta dell'indennità di maternità

**6** Il diritto all'indennità di maternità può essere esercitato presso la cassa di compensazione AVS competente dalle seguenti persone:

- **la madre**
  - attraverso il datore di lavoro, se esercita un'attività lucrativa dipendente;
  - rivolgendosi direttamente alla cassa di compensazione AVS, se esercita un'attività lucrativa indipendente, è disoccupata o incapace al lavoro;
- **il datore di lavoro**
  - se la madre non esercita il suo diritto attraverso il datore di lavoro (v. sopra) e questo versa un salario durante il periodo in cui esiste il diritto all'indennità;
- **i familiari**
  - se la madre non adempie ai suoi obblighi di mantenimento o di assistenza.

Per le madri che, al momento del parto, erano impiegate, disoccupate o incapaci al lavoro l'attuale risp. l'ultimo datore di lavoro deve fornire un attestato in cui si specifichi:

- la durata del rapporto di lavoro;
- il salario determinante per il calcolo dell'indennità di maternità, e
- l'ammontare del salario da lui versato durante il periodo in cui sussiste il diritto all'indennità.

La domanda d'indennità può essere scaricata da Internet alla pagina <http://www.av-s-ai.info/andere/00140/00237/index.html?lang=it>.

Il diritto all'indennità di maternità può essere esercitato fino a 5 anni dopo le 14 settimane del congedo di maternità. Al termine di questo periodo il diritto si estingue.

## **Contributi AVS/AI e IPG**

**7**

---

L'indennità di maternità versata direttamente all'avente diritto in sostituzione del salario conta come reddito da cui devono essere dedotti i contributi AVS/AI e IPG. Alle lavoratrici salariate è inoltre dedotto il contributo all'assicurazione contro la disoccupazione. Come qualsiasi altro reddito, l'importo dell'indennità di maternità direttamente versata all'avente diritto è pertanto registrato nel Conto Individuale AVS che le casse di compensazione gestiscono per ciascun assicurato. In questo modo verrà presa in considerazione per il calcolo di rendite future. Ulteriori informazioni sull'obbligo contributivo possono essere richieste presso le casse di compensazione.

## **Versamento**

**8**

---

Se, durante il periodo in cui esiste il diritto all'indennità, la madre continua a percepire il suo salario, la cassa di compensazione versa l'indennità di maternità al datore di lavoro.

In caso di controversia con il datore di lavoro o se circostanze particolari lo giustificano, la madre può chiedere alla cassa di compensazione di versarle direttamente l'indennità di maternità. Tra le circostanze particolari vi sono

l'insolvenza del datore di lavoro, un suo ritardo nei versamenti o il fatto che egli non debba venire a conoscenza di dettagli concernenti un'altra attività lucrativa esercitata dalla madre (ammontare del salario, esercizio di un'attività lucrativa indipendente ecc.).

In tutti gli altri casi, la cassa di compensazione versa l'indennità di maternità direttamente alla madre o alla persona legittimata a riceverla. La madre può chiedere che l'indennità sia versata ai familiari aventi diritto al mantenimento o all'assistenza.

L'indennità di maternità è versata alla fine del mese. Se inferiore ai 200 franchi mensili, essa è versata alla fine del congedo di maternità. Se dopo il parto la madre trasferisce il proprio domicilio all'estero, l'indennità di maternità può essere versata anche all'estero.

## **Assicurazione infortuni**

**9** Durante il congedo di maternità, le salariate che percepiscono un'indennità di maternità restano obbligatoriamente assicurate all'assicurazione infortuni pur essendo esonerate dal versamento dei premi corrispondenti.

Se, durante il congedo di maternità, il datore di lavoro versa un salario più elevato dell'indennità di maternità, egli è tenuto a versare i premi LAINF calcolati sulla differenza tra l'indennità di maternità e il salario versato (fino a concorrenza dell'attuale guadagno massimo assicurato LAINF di 126 000 franchi).

Anche le donne disoccupate restano assicurate contro gli infortuni durante il congedo di maternità. Da questo punto di vista, ma solo nel caso in cui non avvenga un'interruzione tra la percezione dell'indennità di disoccupazione e quella di maternità, esse non devono revocare la sospensione della copertura degli infortuni annunciata all'assicuratore malattia.

## Previdenza professionale

10

La copertura assicurativa della previdenza professionale di cui beneficiano le salariate nel rapporto di lavoro è garantita alle stesse condizioni anche durante il congedo di maternità. Pur se, in principio, il salario coordinato sul quale sono prelevati i contributi resta immutato, la lavoratrice può sollecitarne una sua riduzione.

Per ogni genere di domanda riguardante l'importo dei contributi LPP del datore di lavoro e della lavoratrice, è sempre consigliabile rivolgersi all'istituzione di previdenza competente.

## Esempi di calcolo dell'indennità di maternità

11

### A) Reddito mensile inferiore a 7 350 franchi

Prima della nascita del figlio l'assicurata percepiva un reddito di 5 250 franchi.

Calcolo dell'indennità:

5 250 franchi: 30 giorni	175 franchi salario al giorno
Indennità 80 % di 175 franchi	140 franchi al giorno
Indennità di 140 franchi al giorno per, al massimo, 98 giorni	13 720 franchi

### B) Reddito mensile superiore a 7 350 franchi

Prima della nascita del figlio l'assicurata percepiva un reddito di 7 425 franchi.

Calcolo dell'indennità:

7 425 franchi : 30 giorni	247.50 franchi salario al giorno
Indennità 80 % di 247.50 franchi	198 franchi al giorno
Riduzione fino all'indennità massima	196 franchi al giorno
Indennità massima di 196 franchi al giorno per, al massimo, 98 giorni	19 208 franchi

---

**C) Lavoratrici indipendenti****con reddito annuo inferiore a 88 200 franchi**

Prima della nascita del figlio l'assicurata percepiva un reddito annuo di 27 000 franchi.

Calcolo dell'indennità:

27 000 franchi : 360 giorni

75 franchi salario  
al giorno

Indennità 80 % di 75 franchi

60 franchi al giorno

Indennità di 60 franchi al giorno

per, al massimo, 98 giorni

5 880 franchi

---

**D) Lavoratrici indipendenti****con reddito annuo superiore a 88 200 franchi**

Prima della nascita del figlio l'assicurata percepiva un reddito annuo di 90 900 franchi.

Calcolo dell'indennità:

90 900 franchi : 360 giorni

252.50 franchi salario  
al giorno

Indennità 80 % di 252.50 franchi

202 franchi al giorno

Riduzione fino all'indennità massima

196 franchi al giorno

Indennità massima di 196 franchi al giorno

per, al massimo, 98 giorni

19 208 franchi

## Chiarimenti ed altre informazioni

**12** Per informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione AVS o alle loro agenzie. La lista di tutte le casse di compensazione AVS figura sulle ultime pagine di ogni elenco telefonico o su Internet all'indirizzo <http://www.ahv-iv.info/andere/00150/index.html?lang=it>.

**13** Questo promemoria presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore.



Publicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Ristampa ottobre 2011. Riproduzione parziale autorizzata a condizione di citarne la fonte.

Questo promemoria può essere richiesto alle casse di compensazione AVS, alle loro agenzie ed agli uffici AI. Numero di ordinazione 6.02/i.

È anche disponibile su Internet all'indirizzo [www.avs-ai.info](http://www.avs-ai.info).